

TRANSAZIONE

UniCredit Credit Management Bank S.p.A., con sede in Verona, Piazzetta Monte n.1 - capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239, iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 – Banca con socio unico ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1, in persona del sig. _____ domiciliato in _____, via _____, il quale interviene al presente atto nella qualifica di dirigente, con poteri di firma per essa UniCredit Credit Management Bank Spa, giusta procura per atto Notaio _____ di _____ in data _____._____ n. _____ di rep.

Con atto pubblico di fusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2501 e ss Codice Civile ed art. 57 D.Lgs. 385/93, in data 20 ottobre 2008 rep n. 47912 Racc. n. 13013 a rogito Notaio Gennaro Mariconda (registrato a Roma I il 20.10.2008 n. 39512/1T), con efficacia giuridica dal 1° novembre 2008, sono state fuse per incorporazione, in UniCredit S.p.A. [con sede legale in Roma, Via A. Specchi, 16 - Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, Capitale Sociale € 8.389.215.286,50 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi] le seguenti Società:

- UniCredit Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale in Bologna, Via Zamboni n. 20, Capitale Sociale € 2.449.100.000,00 iscrizione al Registro delle imprese di Bologna e codice fiscale 12931320159, REA n. 407484, partita IVA n. 01144620992, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit;

- UniCredit Banca di Roma S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Viale Umberto Tupini, 180 - 00144 Roma, Capitale Sociale € 2.335.574.720,00, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 06978161005 Cod. ABI 03002 Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit;
- Banco di Sicilia S.p.A. Sede Legale e Direzione Centrale Via Generale Magliocco, 1 - 90141 Palermo (PA) Capitale Sociale € 739.328.517,00, Cod. ABI 01020.7, Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 05102070827, numero iscrizione al repertorio economico amministrativo CCIAA di Palermo 235194, Codice fiscale e Partita IVA: 05102070827, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit;
- Bipop Carire S.p.A. con Sede Legale in Via Sorbanella, 26 - 25100 Brescia, Capitale Sociale € 915.842.000,00 Codice Fiscale 03336830967 e iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03336830967, CCIA n. REA 438887, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5437, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit;

UniCredit S.p.A. ha concluso, nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con Aspra Finance S.p.A. un contratto di cessione, a titolo oneroso, di tutti i crediti pecuniari (ivi inclusi, *inter alia*, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni altro importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze, rinvenuti ad essa UniCredit S.p.A., con

decorrenza 1° novembre 2008, a seguito della fusione per incorporazione di “UniCredit Banca S.p.A.” (codice fiscale 12931320159, REA n. 407484, partita IVA n. 01144620992), “Unicredit Banca di Roma S.p.A.” (Codice Fiscale e P. IVA n° 06978161005), “Banco di Sicilia S.p.A.” (Codice fiscale e Partita IVA: 05102070827) e “ Bipop Carire S.p.A.” (codice fiscale 03336830967 e iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03336830967, CCIA n. REA 438887), come meglio specificato alla premessa che precede, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2008 Parte II foglio delle Inserzioni n° 146;

Con atto per Notaio Maurizio Marino di Verona rep. 68029 racc. 18919 del 14 dicembre 2010, la società Aspra Finance S.p.A [sede legale in 20158 Milano, Via Santa Maria Fulcorina 2 Capitale Sociale Euro 350.000.000,00 integralmente versato - Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano n. iscr. e cod. fisc. 05576750961 - società con socio unico ed appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1.], è stata fusa per incorporazione in “UniCredit Credit Management Bank S.p.A.” con efficacia giuridica, ai sensi dell’art. 2504 bis comma 2 del codice civile, dal 1° (primo) gennaio 2011 (duemilaundici), in conformità agli artt. 2501 e ss. del Codice Civile e all’art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

Per effetto della fusione per incorporazione UniCredit Credit Management Bank S.p.A. ha assunto, ai sensi dell’art. 2504 bis, primo comma, del codice civile, i diritti tutti della società incorporata Aspra Finance S.p.A., compresi, inter alia, quelli derivanti dai crediti e dai rapporti giuridici facenti capo a quest’ultima, tra i quali rientrano quelli di cui al presente atto;

e

COMUNE DI CATTOLICA (P.IVA 00343840401), con sede in Cattolica (RN), Piazzale Roosevelt n. 5, in persona del Dirigente del Settore 1, dott. _____, in virtù di delibera nn. ...

in punto alla controversia tra loro pendente (UCCMB Sofferenze ex Aspra Finance/ Fondazione Regina Maris + altri; NDG 0000000016966260; MUTUI/ FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI 009010640002651980), sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1396/2013 (all'esito di causa civile avente RG n. 757/2008), a conferma del decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale di Ravenna, n. 1284/07

* * *

PREMESSO CHE

a) in data 21-22 dicembre 2007, su ricorso dell'allora Unicredit Banca S.p.A., il Presidente del Tribunale di Ravenna emise il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1284/07, con il quale ingiunse alla Fondazione Regina Maris – avente sede in Cattolica – ed al Comune di Cattolica, quale fideiussore, l'immediato pagamento in favore della ricorrente di € 3.589.408,44, oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo ed oltre spese del procedimento e successive;

b) nel predetto ricorso, la Banca espose di aver concesso alla Fondazione Regina Maris – con accredito sul conto corrente di quest'ultima in data 30 luglio 1999 – il finanziamento chirografario n. 0550002651980 di Lire 8.000.000.000 (pari ad Euro

4.131.655,19) della durata di anni 15, con previsione di rientro in rate semestrali; che detto finanziamento era garantito da fideiussione sottoscritta in nome e per conto del Comune di Cattolica da suo funzionario, Rag. Mariano Lombardu; che, dopo il regolare pagamento di alcune rate, la debitrice principale si era resa inadempiente; che, a fronte della morosità della Fondazione Regina Maris, la Banca aveva ripetutamente richiesto alla debitrice principale ed al Comune fideiussore il pagamento di quanto a lei spettante, senza pervenire ad alcun risultato positivo;

c) emesso e notificato il predetto decreto ingiuntivo, il Comune di Cattolica, con atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2008, svolse opposizione ex art. 645 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ravenna, convenendo in giudizio UniCredit Banca S.p.A. e la Fondazione Regina Maris, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’adita Giustizia, previe le declaratorie del caso e contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione: a) in via preliminare, revocare e/o sospendere l’esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del Comune di Cattolica e per l’effetto revocarne e/o sospenderne l’efficacia ai sensi dell’art. 649 c.p.c.; b) accertare e dichiarare l’inesistenza e/o la nullità e/o l’inefficacia assoluta della fideiussione rilasciata in data 02.06.1999 alla Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca s.p.a.); c) in subordine annullare la fideiussione rilasciata in data 02.06.1999 alla Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca s.p.a.); d) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Cattolica alla Unicredit Banca s.p.a. in relazione al presunto credito azionato con l’azione monitoria e per l’effetto revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 1284/2007 (R.G. 4766/07 – Cron. n. 6166 – Rep. N. 2342) emesso nei suoi confronti*

dal Presidente del Tribunale di Ravenna in data 21.12.2007 e depositato il 22.12.2007; e) in estremo e gradato subordinate, nel denegato caso di rigetto delle domande proposte in via principale e di avvenuto pagamento del debito da parte fideiussore, accogliere l'azione di regresso esercitata dal Comune di Cattolica nei confronti della Fondazione "Regina Maris" debitrice principale e per l'effetto condannarla a pagare al Comune stesso tutto quanto da questi sia costretto a pagare alla Banca per sorte capitale, interessi e spese; f) in via subordinata di rito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse inammissibile la vocazione diretta in giudizio della Fondazione "Regina Maris", si chiede sin d'ora l'autorizzazione ex artt. 106 e 269, comma 3, c.p.c. alla chiamata in causa della stessa ai fini dell'accoglimento della domanda sub e; g) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, funzioni ed onorari del procedimento in favore dell'Amministrazione comunale";

d) con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2008, si è costituita in giudizio l'opposta Unicredit Banca S.p.A., la quale, nel contrastare le tesi dell'opponente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis relictis: in via preliminare e di rito, autorizzare ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. la chiamata in causa da parte di Unicredit Banca S.p.A. dei Signori Mariano Lombardu, residente in Cattolica (RN), Via A. Vivaldi n. 1, Luciano Marzocchi, residente in Cattolica (RN), Via Ricci n. 10, Mario Tebaldi, residente in Cattolica (RN), Via Giuseppe Meazza n. 11, Ivano Tenti, residente in Cattolica (RN), Via C. Goldoni n. 25, Eva Lorenzi, residente in San Giovanni in Marignano (RN), Via Torconca n. 1202, Corrado Piva, residente in Cattolica (RN), Via De' Medici n. 5/A, Pietro Pazzaglini residente in Cattolica (RN), Via Francesca da Rimini n. 95 e*

conseguentemente disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la notifica dell'atto di chiamata in causa nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito in via principale, respingere le domande tutte del Comune di Cattolica e conseguentemente, ad integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il predetto Comune è tenuto a pagare ad Unicredit Banca S.p.A. l'importo di € 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo e conseguentemente emettere corrispondente sentenza di condanna nei suoi riguardi; nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la fideiussione sottoscritta in data 30 luglio 1999 dal Rag. Mariano Lombardu in nome e per conto del Comune di Cattolica inesistente e/o invalida e/o inefficace, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 77/1995, oggi art. 191 d. lgs. 267/2000, e/o degli artt. 1398, 2043 e 2055 c.c., che i Signori Mariano Lombardu, Luciano Marzocchi, Mario Tebaldi, Ivano Tenti, Eva Lorenzi, Corrado Piva, Pietro Pazzaglini sono solidalmente responsabili nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. per aver autorizzato ed assunto la suddetta garanzia personale e per l'effetto condannarli in solido tra loro a pagare alla Banca l'importo di € 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari tanto della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione e successive”;

e) il giudizio è proseguito con la chiamata in causa dei signori Lombardu, Marzocchi, Tebaldi, Tenti, Lorenzi, Piva e Pazzaglini – all'epoca dei fatti di causa, Amministratori del Comune di Cattolica – da parte della Banca ed, a seguire, di un altro Amministratore (Cianci) e delle Compagnie assicurative Lloyd's Assicurazioni ed Allianz S.p.A. – le quali avevano stipulato polizze

per la responsabilità professionale/ amministrativa con i predetti soggetti –, da parte degli stessi chiamati in causa;

f) all'esito del giudizio, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1396/2013, depositata il 26 novembre 2013, ha rigettato l'opposizione svolta dal Comune di Cattolica, così definitivamente pronunciando: *“respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1284/2007; in accoglimento della domanda di regresso svolta dal COMUNE DI CATTOLICA condanna la convenuta FONDAZIONE REGINA MARIS a tenere indenne il Comune di Cattolica di quanto il medesimo sarà costretto a pagare ad UNICREDIT S.p.A. in forza della presente decisione; dichiara interamente compensate tra le parti del presente giudizio le spese di lite”*;

g) conseguentemente, in virtù delle statuizioni di cui alla predetta sentenza, il Comune di Cattolica è attualmente debitore di Unicredit S.p.A. (già Unicredit Banca S.p.A.) della somma di Euro 3.589.408,44 oltre interessi legali dal 1 gennaio 2007 al saldo;

h) in seguito all'emissione della sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna – attualmente non notificata e non ancora passata in giudicato –, il Comune di Cattolica, in persona del Dirigente del Settore 1, autorizzato a mezzo **delibera n. ...**, ed Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (quale successore di Unicredit S.p.A., così come in precedenza rappresentato) e comunque agente anche nell'interesse della citata Unicredit S.p.A., di cui garantisce la piena adesione al contenuto del presente atto ex art. 1381 c.c., in persona di _____, in virtù della sopra richiamata procura, sono giunti all'accordo transattivo di cui *infra*.

* * *

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra descritte al punto *h*) – senza alcun reciproco riconoscimento in relazione alle posizioni assunte in giudizio da Unicredit S.p.A., da un lato, e dallo stesso Comune di Cattolica, dall'altro, ed al solo fine di eliminare il contenzioso in essere e di definire il loro rapporto – intendono transigere con la presente scrittura la controversia in corso, mediante reciproche concessioni, alle seguenti

CONDIZIONI

I) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

II) Il Comune di Cattolica, a saldo e stralcio di ogni maggior pretesa avversaria, corrisponde in via transattiva ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A., che a tale titolo accetta, la somma complessiva di Euro 1.425.000,00 (unmilionequattrocentoventicinquemila//00), da versarsi in tre rate annuali di pari importo, mediante bonifico bancario indirizzato ad "UCCMB già UGC Banca S.p.A." su IBAN IT 19 O 02008 11770 000041150079, recante come causale "*NDG 16966260 – Transazione Regina Maris*", secondo le seguenti modalità:

- 1^a rata: entro e non oltre il 31 luglio 2014, il Comune di Cattolica provvederà a versare ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. l'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila//00);

- 2^a rata: entro e non oltre il 31 luglio 2015, il Comune di Cattolica provvederà a versare ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. l'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila//00);

- 3^a ed ultima rata: entro e non oltre il 31 luglio 2016, il Comune di Cattolica provvederà a versare a saldo ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. l'importo di Euro 475.000,00 (quattrocentosettantacinquemila//00).

Le modalità di pagamento della somma come sopra convenute in via transattiva non produrranno la maturazione di alcun interesse.

III) Valendo il perfezionamento della presente transazione anche quale atto di acquiescenza del Comune di Cattolica nei confronti della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1396/2013 indicata in epigrafe, l'Ente comunale si impegna espressamente a non interporre appello avverso la predetta decisione oppure, qualora l'atto di citazione in appello fosse già in corso di notifica od il giudizio di appello già iscritto a ruolo al momento di conclusione del presente accordo, ad abbandonare il giudizio di impugnazione a spese integralmente compensate, dandone comunque notizia per iscritto ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A.

IV) Sempre in via transattiva, Unicredit Credit Management Bank S.p.A. si farà integralmente carico degli oneri di registrazione della sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna, fatto comunque salvo il diritto di ripetere *pro quota* le somme versate a tale titolo dalle ulteriori parti del giudizio, in ragione della compensazione delle spese di lite tra tutte le parti operata dal Tribunale di Ravenna.

V) Le spese di difesa legale in sede giudiziaria restano compensate tra le parti, così come statuito dal Tribunale di Ravenna nella sentenza indicata in epigrafe, impegnandosi i rispettivi legali a rinunciare alla solidarietà ex art. 13, comma 8, l.p., con separata dichiarazione che verrà scambiata a parte.

VI) Con la puntuale esecuzione di quanto previsto ai punti che precedono – e previa verifica del buon fine dei sopra menzionati pagamenti –, il Comune di Cattolica, quale garante della Fondazione Regina Maris ed in qualunque altra veste, qualifica o titolo comunque legati al finanziamento in oggetto, si intenderà definitivamente liberato di ogni sua obbligazione riferentesi al rapporto *de quo* verso Unicredit Credit Management Bank S.p.A., così come verso gli altri soggetti del Gruppo Unicredit e, segnatamente, Unicredit S.p.A. Conseguentemente, detti Istituti non avranno più nulla a che pretendere nei confronti del Comune di Cattolica per i titoli ed in relazione ai rapporti di cui alla causa descritta in premessa; analogamente, il Comune di Cattolica non potrà più nulla contestare e/o eccepire, in alcuna sede, con riferimento ai medesimi titoli e rapporti, così come non potrà promuovere alcuna iniziativa o azione direttamente e/o indirettamente connessa o comunque collegata ai fatti e rapporti dedotti nei pendenti giudizi. Per effetto del presente accordo, si intendono, altresì, definitivamente transatti e rinunciati tutti i diritti e le pretese riguardanti eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio.

VII) Le parti espressamente convengono che l'efficacia del presente accordo deve intendersi limitata ai rapporti giuridici tra loro intercorrenti, di guisa che la presente transazione non libererà né

produrrà effetto alcuno nei confronti di altri soggetti coobbligati, i quali non potranno valersene in alcun modo né dichiarare di profittarne ai sensi dell'art. 1304 c.c., che, per quanto occorrer possa, si intende qui derogato, fatte salve le disposizioni legislative inderogabili. Restano, quindi, ferme le ragioni di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (o dei suoi aventi causa) nei confronti di tali soggetti coobbligati, verso i quali l'Istituto si riserva ogni più ampio diritto e facoltà di intraprendere le iniziative ritenute utili al recupero del residuo credito vantato, sulla base della sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna.

VIII) Il Comune di Cattolica si impegna espressamente a rinunciare – con riguardo alle somme che verranno corrisposte in virtù del presente accordo – alla facoltà di surroga ex art. 1949 c.c. o ad esercitare il diritto di regresso nei confronti dei soggetti coobbligati sino al momento in cui Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (o suo avente causa) sarà pienamente soddisfatta rispetto all'intero suo credito, così come portato ed accertato dalla sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna. Fermo quanto precede, restano salvi ed impregiudicati - per quanto non incompatibili con le pattuizioni assunte nel presente atto transattivo - ogni diritto, azione e pretesa comunque spettanti al Comune di Cattolica, in virtù di qualunque titolo, causa o ragione, nei confronti di tutti gli altri soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nella controversia descritta in premessa.

IX) La parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione non ha carattere novativo. In caso di mancata ottemperanza alle obbligazioni di cui ai punti II e III che precedono, il contratto si risolverà ex art. 1456 c.c., con conseguente riviviscenza dell'obbligazione originaria del Comune di Cattolica –

recata dalla sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna – così come del diritto di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (o dei suoi aventi causa) di porre in esecuzione il titolo giudiziale e di esigere dall'Ente comunale l'integrale adempimento, per capitale, interessi ed ulteriori accessori (detratte le somme di cui agli eventuali versamenti nel frattempo effettuati; somme, queste, che saranno trattenute da Unicredit Credit Management Bank S.p.A.).

X) In aggiunta a quanto previsto al punto IX che precede, le parti dispongono espressamente che l'accordo dovrà, altresì, ritenersi risolto – con reviviscenza di ogni diritto ed azione derivanti dalla sentenza n. 1396/2013 del Tribunale di Ravenna – qualora si verificassero le condizioni per l'applicazione delle procedure finalizzate al mantenimento e/o ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente comunale (cfr. comunicazione del Comune di Cattolica ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. in data 26 febbraio 2014, prot. 6329).

XI) Le parti danno atto che, alla sottoscrizione del presente accordo, il Comune di Cattolica ha provveduto a consegnare ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. copia autentica di tutte le delibere e/o autorizzazioni amministrative necessarie e prodromiche alla sottoscrizione della transazione. Il Comune di Cattolica si fa garante della regolarità e completezza delle procedure/ delibere/ autorizzazioni in virtù delle quali perviene al presente accordo, avendone curato il perfezionamento e l'assunzione sotto la sua esclusiva responsabilità, senza nulla poter eccepire sul punto in futuro ad Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (o a suoi aventi causa).

XII) Il Comune di Cattolica provvederà a sua cura e spese alla registrazione della presente transazione, facendosi integralmente carico della relativa imposta.

XIII) Le parti, unitamente ai propri difensori, si obbligano a tenere strettamente riservato l'accordo transattivo, nel suo contenuto economico e pattizio - fatti salvi gli inderogabili obblighi di trasparenza e pubblicazione, cui sono soggetti gli enti locali - ed a non utilizzare la presente scrittura al di fuori dei rapporti tra le stesse, fatta salva ogni dichiarazione che sia obbligatoria per legge o altrimenti richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa. Le parti potranno venire meno a tale obbligo di riservatezza, ove ciò sia strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto nei confronti degli ulteriori coobbligati.

Cattolica,

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.

COMUNE DI CATTOLICA
